



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 243/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T&T SHIPPING S.R.L.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261
(PROC. SANZ. N. 31/14/DISP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 16 aprile 2014, qui pervenuta in data 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 31/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014, al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe, mediante notifica con poste elettronica certificata, in data 13 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che la società T&T Shipping S.r.l., titolare della licenza n. 1193 del 2011 e dell’autorizzazione generale n. 2452 del 2011, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299/00 per l’unica sede per l’anno 2013. Nella segnalazione *de qua* oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento si riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 16 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 261/1999 per mancato pagamento dei suddetti contributi annuali (contestazione n.31/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione.

2. Deduzioni difensive

La società T&T Shipping S.r.l., P.I. 02856890732, alla quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 689/1981, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso una nota in data 12 dicembre 2014 nella quale evidenzia che: a) l’attività di operatore postale è di fatto cessata in data 31 marzo 2012 [*omissis*]; b) dal 31 marzo 2012 alla data di deposito della memoria l’attività dei servizi postali non è stata più espletata in quanto antieconomica per l’azienda a causa dei ridotti margini di redditività; c) che alla data di deposito della memoria l’azienda è inattiva e non ha conseguito alcun ricavo; d) che l’ultimo sollecito di pagamento inviato dal MISE in data 9 gennaio 2014 è stato notificato in Manduria (TA), via Gramsci n. 33 e non è mai pervenuto allo scrivente in quanto la sede operativa è stata rimessa al locatore in data 26 marzo 2013 a seguito di recesso anticipato del contatto di locazione, peraltro allegato alla comunicazione; e) che la società non ha

percepito alcun ricavo in considerazione della grave crisi economica che rende insostenibile qualsiasi impegno di natura economica. Successivamente in data 17 febbraio 2015 e 18 febbraio 2015 faceva pervenire: a) copia del bonifico del 29 gennaio 2015 in favore del MISE per contributi e controlli per l'anno 2013 di euro 336,57; b) copia del bilancio della società del 2013 da cui si evincono le sofferenze e le perdite della società nello stesso anno; c) dichiarazione del [omissis] che evidenzia come per l'anno 2014 la società non abbia prodotto alcun ricavo relativo all'attività postale e che l'unico ricavo annotato nelle scritture contabili è attribuibile a servizi di facchinaggio; d) copia della nota del 24 dicembre 2014 inviata con raccomandata al MISE-DGSCERP di cessazione dell'attività e rinuncia ai titoli abilitativi.

3. Risultanze istruttorie

Si è potuto apprendere dai documenti trasmessi dalla Società in questione dello stato di sofferenza economica di una società il cui fatturato per il 2013 non è stato rilevante ed i cui costi di produzione hanno assorbito gran parte dei proventi derivanti dallo stesso fatturato. Si è potuto apprendere che nel corso del 2013 la società non aveva svolto attività di operatore postale ed è stato attestato da un dottore commercialista che nell'anno 2014 la società non ha prodotto alcun ricavo nel settore postale e che pertanto ha rinunciato ai titoli abilitativi per il settore nel corso del 2014. Inoltre ha dimostrato di aver corrisposto in data 29 gennaio 2015 il contributo dovuto al MISE per l'anno 2013.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato una serie di fattori che potrebbero aver impedito l'adempimento connesso al titolo abilitativo (pagamento del contributo per l'anno 2013): pur tuttavia, data l'esiguità del contributo da versare (nella specie euro 299/00), si deve ritenere che tali impedimenti fossero superabili e che la violazione contestata sia da considerarsi sussistente alla data del 13 novembre 2014, data di notifica mediante posta elettronica certificata.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità della Società in epigrafe per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, commi 6 e 7, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della autorizzazione generale e della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto nel procedimento e ha effettuato il pagamento contestato.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre si presume che la società T&T Shipping S.r.l. non sia dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una società di capitale che sulla scorta dei bilanci presentati verserebbe in difficili condizioni economiche.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società T&T Shipping S.r.l., P.I. 02856890732, con sede [omissis] ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 commi 6 e 7 del medesimo decreto;

ORDINA

alla società T&T Shipping S.r.l., P.I. 02856890732, con sede [omissis] ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

alla società T&T Shipping S.r.l., P.I. 02856890732, con sede [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN

IT54O0100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 243/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 243/15/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani